



ALCUNE NOTE SULLA LEGISLAZIONE

Il quadro legislativo attuale sul tartufo è regolato dalla legge n.752 del 16.12.1985 rubricata come: "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo", che fissa i principi fondamentali ed i criteri a cui devono attenersi le singole Regioni nelle loro specifiche normative di recepimento.

Nella regione Emilia Romagna la legislazione vigente sui tartufi è rappresentata dalla Legge Regionale 2 settembre 1991 n. 24 che contiene la "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale". La legge affronta vari aspetti della materia. Con le "Disposizioni generali" vengono descritte le competenze che la Regione si riserva e le competenze che invece sono delegate alle Province e ad altri soggetti. Nella parte relativa al "Procedimento per il riconoscimento delle tartufaie", vengono regolamentate le "tartufaie controllate" e le "tartufaie coltivate", relativamente alla loro definizione, alle disposizioni per la messa a di-

mora delle piantine micorizzate, al loro collaudo e riconoscimento, al controllo e alla revoca delle autorizzazioni alla tabellazione e ai requisiti dei vivaisti che devono certificare le piantine che forniscono. Di particolare importanza gli articoli che riguardano la "Raccolta del tartufo", con le indicazioni sulle autorizzazioni e sulle modalità di raccolta, dove si attribuiscono le competenze al rilascio dell'autorizzazione alla raccolta valida su tutto il territorio nazionale alla Provincia di residenza anagrafica del richiedente che deve avere compiuto i quattordici anni ed è subordinata al superamento di un esame. Viene inoltre determinata la composizione della commissione d'esame, la descrizione del tesserino di idoneità (la cui validità è fissata in sei anni), l'importo della tassa di concessione Regionale.

Le modalità di raccolta prevedono che questa venga eseguita con un massimo di due cani - uno nelle zone tabellate - utilizzando un vanghetto o vangarola con lama di larghezza non superiore a sei centimetri, il divieto di raccolta nelle ore notturne e la chiusura delle buche. Vengono precisati i periodi di raccolta delle varie specie di *Tuber* e le zone geografiche di raccolta (zone di pianura poste a nord delle strade statali n.9 Emilia e n.16 Adriatica, quelle poste a sud zone di collina). Limiti alla raccolta sono stabiliti come misura di salvaguardia della fauna selvatica nelle zone di rifugio, oasi

Notte d'amore in vista? Fatevi una bella mangiata di tartufi. Lo afferma il più grande romanziere vivente, Saul Bellow, premio Nobel per la letteratura nel 1976, per il quale la trifola "profuma di sesso". Le proprietà afrodisiache sono confermate dalla scienza: in Germania hanno scoperto che sprigiona un ormone che scatena l'eros. Fisiologi dell'Università di Monaco di Baviera hanno infatti scoperto, dieci anni fa, che le trifole contengono un composto chimico (5alfa-androst-16-en-3a-ol) presente nella saliva del verro, cioè del maiale di sesso maschile non castrato. Tale composto è un feromone sessuale, cioè una sostanza che gli serve per inviare un messaggio d'amore agli animali della sua specie di sesso femminile. E' per effetto di questo messaggio che la scrofa accetta di accoppiarsi con lui. Proprio in considerazione di questa fama nel secolo scorso il tartufo è stato sconsigliato ufficialmente ai religiosi e a tutti coloro che vivevano in castità.



di protezione, zone di ripopolamento e cattura e aziende faunistico-venatorie.

La Legge Regionale contiene indicazioni relative alla vigilanza e alle sanzioni previste per i trasgressori.

Sono previste norme per la eventuale destinazione di aree pubbliche per la tutela e la valorizzazione e la regolamentazione della raccolta dei tartufi in aree pubbliche e protette e norme particolari per le tartufaie di enti pubblici.

Si conclude infine con interventi a favore della tartuficoltura, prevedendo contributi fino al 70% sul costo di impianto di tartufaie (L.R. n.30/81), per la costituzione di consorzi volontari e associazioni locali per la valorizzazione e salvaguardia

del patrimonio tartuficolo locale, la promozione della corretta attività di raccolta, la valorizzazione delle aree boschive, la promozione della gastronomia locale e delle potenzialità turistiche e commerciali legate al tartufo.

Con la Legge Regionale 25 giugno 1996 n. 20 vengono apportate alcune modifiche alla L.R. n.24/1991 relativamente al calendario(e precisamente per il periodo di raccolta del *tuber estivum* che viene prolungata fino al 31 luglio per le zone di collina), nuove norme per la raccolta nelle zone di tutela della fauna selvatica e nonché la modifica delle infrazioni e l'ammontare delle sanzioni.



Montebello , Tartufoia di bianchetto e scorzone.